



ORDINE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA LIGURIA

Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

CONSIGLIO DELL' ORDINE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA LIGURIA

Regolamento inerente la disciplina delle sedute del Consiglio dell'Ordine e dell'Assemblea degli iscritti svolte in modalità videoconferenza mista. Approvato dal Consiglio dell'Ordine della Liguria in data 02.02.2024 verbale nr.3

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea degli iscritti che si tengono in modalità di videoconferenza o mista.

Analogo regolamento nelle parti applicabili potrà essere adottato dal Consiglio di disciplina su proposta del suo Presidente e deliberato dal Consiglio dell'Ordine.

Articolo 2 – Modalità di riunione

A discrezione del Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Liguria le adunanze del Consiglio, e dell'Assemblea degli iscritti anche in seduta elettorale, possono svolgersi oltreché in modalità tradizionale detta "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti, anche nella modalità telematica della videoconferenza con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti del Consiglio, e/o iscritti in Assemblea, compreso il Segretario verbalizzante, ovvero in modalità mista come previsto al successivo articolo 5.

Viene così riconosciuta la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente o altro luogo di riunione, in modo simultaneo ed in tempo reale, assicurando l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri, nonché degli Iscritti in caso di Assemblea.

In caso di ordini del giorno che comportino per l'adunanza del Consiglio una votazione a scrutinio segreto, la riunione deve necessariamente essere convocata in presenza ove non si adotti un sistema in remoto capace di garantire tale segretezza.

Articolo 3 – Finalità delle sedute in videoconferenza

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video.

Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- a) Consentire al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria



ORDINE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA LIGURIA

Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

- competenza, di accertare con sicurezza l'identità dei consiglieri che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
- b) Assicurare al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) Consentire al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio e/o dell'assemblea;
 - d) Consentire a tutti i componenti, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

Articolo 4 - Criteri di svolgimento per le sedute in videoconferenza

Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio in videoconferenza ed a distanza:

- a) la presenza dei Consiglieri, e/o degli Iscritti, alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
- b) per il computo del numero legale – quorum strutturale - si considerano presenti i componenti del Consiglio, e/o dell'assemblea, collegati in videoconferenza, con la prescrizione che sussiste sempre l'obbligo di dichiarare al Presidente e Segretario le "entrate e uscite" dalla videoconferenza, anche per uscite brevi e che, in mancanza, si presume la presenza continuativa di coloro che sono presenti all'appello nominale, sino a verifica o prova contraria.

Articolo 5 – Sedute in forma mista

Le sedute del Consiglio, e/o dell'Assemblea, possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

Nel caso delle sedute in forma mista:

- a) in caso di impossibilità del Presidente e del Segretario o dei loro sostituti sostituito gli stessi si collegheranno in videoconferenza da remoto garantendo lo svolgimento delle funzioni;
- b) occorre dare atto della contestualità della partecipazione dei Consiglieri, e/o degli iscritti, presenti "fisicamente" e di quelli che intervengono da remoto per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'organo.

Sulle eventuali controversie in merito all'applicabilità o meno di singole norme circa le modalità della seduta in videoconferenza in forma mista, decide il Presidente, sentito il Segretario.



ORDINE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA LIGURIA

Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

Articolo 6 – Partecipazione alla seduta

La presenza dei componenti del Consiglio, e/o dell'Assemblea, è accertata dal Presidente, assistito dal Segretario, mediante appello nominale dei Consiglieri, e/o degli iscritti, e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

La presenza assicurata in tale modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza ove previsto, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro per quanti ne abbiano necessità.

Alla seduta in videoconferenza possono partecipare occasionalmente i Responsabili di servizio e Collaboratori a supporto, il Revisore dei Conti o altri Soggetti su invito del Presidente.

Agli iscritti che partecipano alle assemblee in remoto sono comunque riconosciuti i crediti formativi previsti per queste occasioni.

Articolo 7 - Apertura e chiusura della seduta

La seduta si intende aperta nell'ora in cui, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida secondo i *quorum* previsti dalla legge.

La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Articolo 8 – Espletamento delle sedute

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri secondo le ordinarie modalità previste dai Regolamenti vigenti ovvero in via telematica.

Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

Il Segretario svolge l'appello in avvio di seduta.

Il Segretario accerta, mediante riscontro audio - video ed appello nominale, l'identità del componente e la presenza del numero legale.

Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei Consiglieri e/o degli iscritti, intervenuti in videoconferenza.

Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta del Consiglio, e/o dell'assemblea, o della sua articolazione, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente.

L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e



ORDINE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA LIGURIA

Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

qualità della connessione di tutti i partecipanti, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Il Presidente assume le determinazioni necessarie per il caso di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza da parte di uno o più dei Consiglieri e/o iscritti.

Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza" se non possibile in remoto.

Per l'Assemblea in sessione elettorale Il Presidente designato del Seggio può in alternativa fissare la tornata elettorale anche in remoto purché vengano assicurati l'identità del votante oltre all'unicità ed alla segretezza del voto.

E' ammessa anche la sessione elettorale in forma mista tra presenza e remoto purché lo spoglio dei dati in remoto sia contestuale all'apertura delle urne nella sede del seggio elettorale.

Articolo 9 – Responsabilità utilizzo dell'account

Ciascun Consigliere, e/o iscritto, chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma di videoconferenza.

Articolo 10 – Sospensione della seduta per ragioni tecniche

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

Articolo 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine della Liguria ed entra immediatamente in vigore il giorno stesso della sua adozione.

Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente

Il presente sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione o decisione disciplinanti lo svolgimento delle sedute telematiche degli Organi dell'Ordine durante lo stato di emergenza da Covid-19, adottata ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020